

Il lavoro nell'era digitale: scenari, fonti, soggettività

a cura di

Giovanni Comazzetto Andrea Michieli
Filippo Pizzolato

ESTRATTO



JOVENE EDITORE

DIRITTI D'AUTORE RISERVATI

© Copyright 2026

ISBN 978-88-243-3031-2

JOVENE EDITORE

Via Mezzocannone 109 - 80134 NAPOLI - ITALIA

Tel. (+39) 081 552 10 19 / 12 74 / 34 71

www.jovene.it info@jovene.it

Stampato in Italia *Printed in Italy*

INDICE

<i>Introduzione</i> dei curatori	p.	1
--	----	---

PARTE PRIMA

SCENARI: IL FUTURO DEL LAVORO NELLA NUOVA GRANDE TRASFORMAZIONE

FILIPPO PIZZOLATO

LAVORO E CITTADINANZA NELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE: L'ALIENAZIONE E LA PARTECIPAZIONE

1. Cittadinanza digitale e lavoro	»	5
2. Ci si può sottrarre alla digitalizzazione?	»	8
3. L'alienazione, dentro e fuori l'infosfera	»	13
4. Riannodare fili	»	15

MARA ORLANDO

VALORE, PRODUZIONE E LAVORO NEL PENSIERO CONTEMPORANEO. APPUNTI PER UN APPROCCIO TEORICO ALLA TRASFORMAZIONE DIGITALE

1. Introduzione	»	19
2. Lavoro e processo lavorativo: la prospettiva marxiana nell'era del lavoro digitale	»	20
3. Dall'«intelligenza generale» all'algoritmo: lavoro e tecnologia nel capitalismo digitale	»	26

PAOLO COSTA

DOWN THE TELEGRAPH ROAD. ESISTENZA E INESISTENZA COSTITUZIONALE DEL LAVORATORE NELLA RIVOLUZIONE DIGITALE

1. Una regolarità ancora attuale per esplicitare la rivoluzione digitale	»	33
2. La rivoluzione digitale e la figura del «lavoratore»	»	36

3. La figura costituzionale del lavoratore... ..	p.	37
4. ...e la sua eclissi nella rivoluzione digitale	»	39
5. Un cenno conclusivo: una costituzione economica inattuale e un conflitto impolitico	»	40

YENNY PINTO SARMIENTO

IMPACTO Y PROBLEMAS DE LA AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA EN EL DERECHO DEL TRABAJO

1. Las nuevas tecnologías frente al modelo clásico de la relación laboral ... »	43
2. Tecnología en el trabajo: diversas modalidades	» 48
3. Incorporación de la robótica al mundo del trabajo	» 58
4. Ventajas y desventajas de las tecnologías en el trabajo	» 61
5. Conclusiones	» 66

PARTE SECONDA

LE NUOVE FORME DEL LAVORO: RISCHI, OPPORTUNITÀ E TUTELE

SVEVA IANESE

GOVERNING ALGORITHMIC POWER AT WORK: CONSTITUTIONAL SAFEGUARDS AND THE ROLE OF THE AI ACT

1. Labour in the Constitutional framework and the algorithmic transfor- mation of managerial power	»	69
2. Emerging risks to workers' fundamental rights	»	72
2.1. Equality and the risk of algorithmic discrimination	»	72
2.2. Transparency and workers' judicial protection	»	73
2.3. The right to work and the rise of algorithmic control	»	75
3. The AI Act and the regulation of algorithmic power	»	77
3.1. AI systems in the workplace under the AI Act	»	78
4. Towards the governance of algorithms in the workplace	»	81

GIOVANNI COMAZZETTO

IL DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE: ORIGINI, EVOLUZIONE, PROSPETTIVE

1. L'Ultima Thule del capitalismo digitale: l'incerto confine tra tempo di lavoro e tempo di vita	»	85
--	---	----

2. La disconnessione dai dispositivi tecnologici come nuovo diritto fondamentale?	p.	88
3. Il diritto alla disconnessione nello scenario italiano ed europeo	»	92
4. Considerazioni conclusive	»	95

NICOLÒ ROSSI

I CONTROLLI SUI LAVORATORI
TRA INNOVAZIONI TECNOLOGICHE
E PIÙ TRADIZIONALI ESIGENZE DATORIALI

1. L'evoluzione tecnologica e la creatività giurisprudenziale	»	97
2. La disciplina dei controlli a distanza stabilita dall'art. 4 Stat. lav.	»	98
3. I c.d. "controlli difensivi" nelle interpretazioni della dottrina e della giurisprudenza	»	102
4. (<i>Segue</i>) Il controllo sugli illeciti dei lavoratori secondo le disposizioni di legge	»	107

DAVIDE TESTA

L'IMPATTO DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
SUI LAVORATORI: NUOVE SUBALTERNITÀ
E OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO TERRITORIALE

1. Introduzione	»	111
2. L'impatto della digitalizzazione su occupazione e competenze	»	113
3. Lavori sregolati e lavoratori poveri	»	118
4. Gli impatti positivi della digitalizzazione: dal ripopolamento del Mezzogiorno alla coltura di terreni difficili	»	123
5. Prospettive a (ri)partire dalla costituzione economica	»	126

ILARIA DE CESARE

DIRITTO AL LAVORO E *SMART-WORKING*
NELLA PROSPETTIVA DELLO STATUTO COSTITUZIONALE
DELLA DONNA

1. Lo <i>smart-working</i> come strumento per la riduzione del divario di genere: una premessa	»	133
2. La dimensione costituzionale della donna lavoratrice e la sua «essenziale funzione familiare»	»	136
3. Lo <i>smart-working</i> e il rischio della "massaia 2.0"	»	142
4. Conclusioni. Trasformare lo <i>smart-working</i> per l'inveramento dello statuto costituzionale della donna	»	146

PARTE TERZA

REGOLAZIONE, COOPERAZIONE E PARTECIPAZIONE:
GOVERNARE LE TRASFORMAZIONI DIGITALI

ALESSANDRA QUAINI

DIGITALIZZAZIONE, LAVORO
E ORGANIZZAZIONE COLLETTIVA

1. L'impatto del progresso tecnologico sul diritto del lavoro (e, in particolare, sul diritto sindacale) p. 153
2. Le relazioni collettive nell'economia digitale » 156
3. Brevi note conclusive » 162

MATTEO PIGNOCCHI

IL LAVORATORE DIGITALE NEL PRISMA DELL'ART. 38 COST.,
TRA SALARIO E SICUREZZA SOCIALE

1. Introduzione » 165
2. Il lavoratore digitale. Quali distinzioni e quali bisogni economici » 167
3. Le nuove necessità di tutela nel prisma dell'art. 38 Cost. » 173
4. Osservazioni conclusive » 178

ANDREA MICIELI

LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI
TRA DETTATO COSTITUZIONALE
E RIVOLUZIONE DIGITALE

1. Partecipazione economica e rivoluzione digitale » 181
2. I nuovi paradigmi dell'organizzazione dell'impresa: l'innesto dell'intelligenza artificiale e la trasformazione del contributo umano » 182
3. Legislazione e contrattazione sull'innovazione digitale e sulla partecipazione dei lavoratori: osservazioni di sistema » 188
4. Il coinvolgimento digitale dei lavoratori e la partecipazione economica: l'attualità del disegno costituzionale e la necessità di una sua attuazione » 193

ENRICO VERDOLINI

IL *PLATFORM COOPERATIVISM*
COME NUOVA FORMA DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA
NELLA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA

1. Introduzione: la cooperazione nella transizione digitale ed ecologica » 197

2. I principi cooperativi nella costituzione economica dell'Unione Europea	p. 202
3. I principi cooperativi nelle costituzioni economiche degli Stati membri e in quella italiana	» 205
4. Gli statuti delle cooperative digitali nel contesto del mercato unico europeo	» 209
5. Conclusioni. Quali prospettive per il <i>platform cooperativism</i>	» 214

GIACOMO PISANI

IL DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE DEL LAVORATORE
NELL'ECONOMIA DELLE PIATTAFORME DIGITALI

1. Introduzione	» 217
2. Governamentalità algoritmica e attività lavorativa: nuove forme di orientamento e direzione della forza lavoro	» 220
3. Potenzialità e limiti della subordinazione	» 224
4. Dalla subordinazione lavorativa all'autodeterminazione collettiva	» 226
5. Conclusioni	» 231
<i>Indice dei nomi</i>	» 233

DAVIDE TESTA

L'IMPATTO DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA SUI LAVORATORI: NUOVE SUBALTERNITÀ E OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO TERRITORIALE

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L'impatto della digitalizzazione su occupazione e competenze. – 3. Lavori sregolati e lavoratori poveri. – 4. Gli impatti positivi della digitalizzazione: dal ripopolamento del Mezzogiorno alla coltura di terreni difficili. – 5. Prospettive a (ri)partire dalla costituzione economica.

1. *Introduzione*

L'impatto della digitalizzazione e, più in generale, dell'innovazione tecnologica sui rapporti di lavoro è tanto evidente quanto studiato nella letteratura di settore¹, anche con riferimento a cicli economici caratterizzati da rapporti di produzione differenti², se è vero che la storia dell'umanità coincide almeno in parte con l'impiego di nuove tecniche produttive e quindi, in ultima analisi, con i diversi modelli di organizzazione economica e sociale che ne conseguono³. La c.d. rivoluzione digitale, così denominata per rimandare alle rivoluzioni industriali precedenti, anche se ne possiede solo in parte le caratteristiche, ha comunque prodotto più di uno sconvolgimento sullo stato dei rapporti economici – tra i quali, *in primis*, quelli di lavoro – indirizzato dalla Costituzione repubblicana verso obiettivi di interesse generale e gradualmente costruito specialmente nei trent'anni successivi⁴.

¹ *Ex multis*, si vedano: B. CALABRESE, G. GOSETTI, M. PERUZZI, *Digitalizzazione e lavoro. Elementi per un'analisi giuridica e sociologica*, Giappichelli, Torino, 2024; T. TREU, *La digitalizzazione del lavoro: proposte europee e piste di ricerca*, in *Federalismi.it*, n. 9/2022. Per un'analisi di alcune tra le policy promosse dall'UE a riguardo: A. ROTA, *Sull'Accordo quadro europeo in tema di digitalizzazione del lavoro*, in *Labour & Law Issues*, n. 6(2)/2020.

² F. VARANINI, *Le Cinque Leggi bronzee dell'era digitale*, Guerini e associati, Milano, 2020.

³ A. CERA, *Sulla questione di una filosofia della tecnica*, in N. RUSSO (a cura di), *L'uomo e le macchine Per un'antropologia della tecnica*, Alfredo Guida Editore, Napoli, 2007.

⁴ L. GAETA, *Il lavoro e il diritto. Un percorso storico*, Cacucci, Bari, 2013; G. GIUGNI, *Lavoro, legge, contratti*, Il Mulino, Bologna, 1989.

Dal punto di vista prettamente giuslavoristico, in particolare, si è manifestata con evidenza la sopraggiunta inadeguatezza del paradigma della subordinazione, fino a quel momento assolutamente predominante, a garantire effettiva tutela alla maggior parte dei lavoratori, seppure la tradizionale dicotomia autonomo/subordinato mostrasse già alcuni cedimenti e una polarizzazione verso forme di lavoro ibride anche a prescindere dal fenomeno in esame, come nel contesto delle professioni regolamentate⁵. La digitalizzazione, d'altra parte, ha interessato le modalità di erogazione dei servizi, sia pubblici che privati, l'esercizio di libertà e diritti fondamentali come l'espressione del pensiero o l'iniziativa economica, infine le stesse modalità di convivenza, prima di tutto nella dimensione locale – si pensi all'emersione delle *smart cities*⁶ – e successivamente a ogni altro livello, con evidenti impatti sulle attività lavorative che si svolgono in questi ambiti.

Una dinamica come quella prodotta dalla transizione digitale, che include perdita di posti di lavoro, dequalificazione, emersione di lavoratori poveri e scarsamente tutelati, come i *riders*, porta quindi a valutare l'insufficienza di molte tra le misure adottate – come il potenziamento dei centri per l'impiego, cui sono stati destinati importanti fondi PNRR – e le politiche sindacali tradizionali. La digitalizzazione, infatti, da un lato ha fatto emergere nuove subalternità, per ragioni come la rapida obsolescenza delle competenze e la natura transnazionale delle aziende che erogano determinati servizi, rispetto alle quali lo Stato fatica a intervenire, eppure dall'altro offre alcune opportunità occupazionali e dunque di crescita legate ai territori meritevoli di approfondimento. Per generalizzare queste ultime e fronteggiare le prime, però, appare necessario ricorrere a strumenti nuovi e adeguati, tra i quali potrebbero trovare

⁵ Si pensi alla questione degli avvocati in regime di monocommittenza, molto dibattuto dalle istituzioni forensi: F. ROSSI, *L'avvocato in regime di monocommittenza. Fra autonomia, subordinazione e progetti di riforma*, in *La Previdenza Forense*, n. 2/2025; E. PASQUALETTO, *La monocommittenza tra avvocati: la qualificazione del rapporto dal punto di vista giuslavoristico*, in *EQUAL Rivista di Diritto Antidiscriminatorio*, n. 3-4/2025; R. FRATINI (a cura di), *Studio sulla monocommittenza tra avvocati*, Fondazione Luigi Einaudi e Cassa Forense, Roma, 2023.

⁶ *Ex multis*: C. BUZZACCHI, P. COSTA, F. PIZZOLATO (a cura di), *Technopolis. La città sicura tra mediazione giuridica e profezia tecnologica*, Giuffrè, Milano, 2019; F. BRIA, E. MOROZOV, *Ripensare la smart city*, Codice, Torino, 2018; G. NESTI, *Trasformazioni urbane. Le città intelligenti tra sfide e opportunità*, Roma, Carocci, 2018; D. TESTA, *La digitalizzazione delle città: spazi di autonomia, partecipazione e trasformazione istituzionale*, in P. COSTA, F. PIZZOLATO, A. SCALONE (a cura di), *L'autonomia locale e le dimensioni dell'eteronomia*, Giappichelli, Torino, 2023; M. CAPORALE, *Dalle smart cities alla cittadinanza digitale*, in *Federalismi.it*, n. 2/2020; R. CAVALLO PERIN, G.M. RACCA, *Smart Cities for an Intelligent Way of Meeting Social Needs*, in J.-B. AUBY (a cura di), *Le Futur Du Droit Administratif*, LexisNexis, Parigi, 2019.

nuova linfa alcuni degli istituti originariamente introdotti nel modello economico disegnato dalla Costituzione, ma negli anni di fatto abbandonati: soluzioni costituzionalmente orientate, come le ipotesi di partecipazione dei lavoratori e l'orientamento dell'iniziativa economica verso fini sociali e ambientali.

2. *L'impatto della digitalizzazione su occupazione e competenze*

Una prima prospettiva da cui affrontare la relazione tra tecnologie digitali e lavoro riguarda dunque l'impatto della digitalizzazione sulle competenze richieste ai lavoratori, ovvero sull'occupabilità e sulla rioccupabilità di soggetti disoccupati e inoccupati. La crescente capacità delle macchine di svolgere con maggiore autonomia mansioni elementari o meccaniche, di per sé, provoca la progressiva e definitiva espulsione dal mondo del lavoro di una serie di lavoratori, che sono in molti casi i più fragili e più difficili da rioccupare proprio a causa della disponibilità di competenze limitate a mansioni che non vengono rinnovate.

Secondariamente, anche nei lavori che non sono sostituiti dalla macchina, la conoscenza specifica di software e applicativi digitali richiede un costante aggiornamento e una specializzazione che rende più complessa la rioccupazione di coloro che dovessero accingersi alla ricerca di lavoro in assenza di un'adeguata formazione. Tali questioni sono tutte, sotto diversi profili, prese in considerazione dalla normativa e dalle politiche europee e nazionali.

Sul versante ambientale, ad esempio, il tema della rioccupabilità dei lavoratori che perdono il posto a causa della "transizione verde"⁷, affrontato mediante interventi di riqualificazione delle competenze settoriali di questi ultimi, è uno dei cardini del Meccanismo per una Transizione Giusta, ovvero la sezione del Green Deal UE dedicata ad ammortizzare i costi sociali ed economici della transizione ecologica⁸. Questo *modus operandi* è fatto proprio ancora più fermamente, e ricondotto anche all'innovazione digitale, dal PNRR, nel quale viene affermato che «per ac-

⁷ La transizione verde viene espressamente accoppiata a quella digitale dalla Commissione europea: COM(2022)289final, Relazione di previsione strategica 2022, *Abbinamento tra transizione verde e transizione digitale nel nuovo contesto geopolitico*.

⁸ Il Meccanismo è attuato dal Reg. UE 2021/1056, il quale disciplina il Fondo per una Transizione Giusta. Si v. A. ROSANÒ, *Conciliare neutralità climatica e mantenimento dei livelli occupazionali nell'Unione europea: il meccanismo per una transizione giusta*, in *Studi sull'integrazione europea*, n. 2/2023.

compagnare la modernizzazione del sistema economico del Paese e la transizione verso un'economia sostenibile e digitale sono centrali le politiche di sostegno all'occupazione: formazione e riqualificazione dei lavoratori, attenzione alla qualità dei posti di lavoro creati, garanzia di reddito durante le transizioni occupazionali»⁹.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in particolare, indirizza alle misure previste dalla Missione 5, Componente 1 – «Politiche per il lavoro» – 6,66 miliardi di euro, di cui 6,01 destinati alla Misura «Politiche attive del lavoro e sostegno all'occupazione»¹⁰; quest'ultima, a sua volta si divide in due Riforme più strutturali – Riforma 1.1 «Politiche attive del lavoro e formazione» e Riforma 1.2. «Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso» – oltre ad una serie di investimenti mirati al potenziamento dei centri per l'impiego, al sostegno alla parità di genere e al «sistema duale» per la professionalizzazione dei giovani.

In questo quadro, la Riforma 1.1 è quella indubbiamente più rilevante al fine di contrastare gli impatti negativi dell'economia digitale, e quella cui d'altra parte vengono attribuite le risorse più consistenti. Le c.d. politiche attive del lavoro vengono gestite attraverso il Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL)¹¹, il Piano Nazionale Nuove Competenze e il già previsto Fondo Nuove Competenze, nonché attraverso un significativo rifinanziamento dei Centri per l'impiego, con il dichiarato obiettivo di incrementare la capacità adattiva dei lavoratori, intervenendo sull'attrattività del singolo lavoratore nei confronti dell'impresa e, dunque, sulla sua capacità di ricollocarsi continuamente.

Tutto ciò ha una conseguenza fondamentale o, più probabilmente, rappresenta il segnale di una tendenza già in atto: i contorni dell'occupazione, componente essenziale del diritto al lavoro disciplinato dall'art. 4 Cost.¹², vengono progressivamente ridefiniti in termini di occupabilità¹³. Questo comporta una normalizzazione della precarietà del rapporto lavorativo, la cui tendenziale stabilità cessa di essere l'obiettivo primario

⁹ AA.Vv., *Piano Nazionale di ripresa e Resilienza*, Italia Domani, 2021, p. 198.

¹⁰ I restanti 0,65 miliardi sono destinati alla Misura «Servizio civile universale».

¹¹ Il Programma GOL, è infatti stato adottato, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, mediante decreto interministeriale del 5 novembre 2021 10 e successivamente integrato dalle previsioni della legge di bilancio 2022.

¹² F. MANCINI, *Art. 4*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Zanichelli, Bologna, 1975.

¹³ D. TESTA, *Lavoro e occupazione nel PNRR: tra valori costituzionali e questioni irrisolte*, in L. CESTARO, G. COMAZZETTO (a cura di), *Dialoghi giuspubblicistici sulla ripresa*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022.

delle politiche pubbliche dedicate¹⁴, a favore di nuovi parametri che paiono, però, allontanare significativamente la prestazione lavorativa da quel ruolo fondante che, secondo il modello economico disegnato dai Costituenti, è finalizzato a garantire a sé e ai prossimi congiunti un tenore di vita dignitoso¹⁵.

Quasi tutte le misure adottate dal PNRR – anche gli investimenti rivolti ai giovani, finalizzati essenzialmente a orientare la formazione alle esigenze dell'impresa già dal periodo scolastico – agiscono infatti sul mercato del lavoro mediante interventi destinati a rafforzare il lato dell'offerta, oppure come correttivo degli impatti negativi. Il Piano, in altri termini, adotta un approccio di adattamento e compensazione *ex post* rispetto alla maggiore precarietà occupazionale che – questo sembra essere l'assunto fondamentale – viene richiesta dalla trasformazione dell'economia in virtù dall'innovazione tecnologica, senza che lo Stato attribuisca a se stesso la capacità e il dovere di essere protagonista rispetto alla direzione di queste innovazioni, anche nella disciplina dei rapporti di lavoro¹⁶.

I dichiarati obiettivi di inclusione e coesione sociale, che ispirano le riforme del PNRR, si arrestano dunque a monte rispetto alle due linee direttrici che, tradizionalmente, hanno fatto del lavoro il fondamento dei diritti economici e sociali: da un lato, una regolazione *ex lege* del rapporto di lavoro in grado di assicurare adeguate tutele; dall'altro, riforme strutturali nel campo dell'economia, anche con un intervento più significativo dello Stato in virtù del regime di economia mista ipotizzato dalla Costituzione, unitamente a un'attività di concertazione tra Stato, Regioni, enti locali e le forze produttive presenti sui territori, per pianificare una strategia di crescita condivisa.

Sotto il primo aspetto, come si vedrà per altri profili anche nel paragrafo seguente, la crescente difficoltà che il legislatore affronta nel disciplinare il rapporto di lavoro, garantendo adeguate tutele al lavoratore in qualsiasi contesto, si accompagna al progressivo disconoscimento del conflitto tra le fonti che muovono la produzione normativa¹⁷. Nella stagione precedente, infatti, l'ampliamento delle tutele per i lavoratori è

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ Si fa riferimento, in particolare, all'art. 36 Cost. *Infra*, con riferimento ai nuovi lavori.

¹⁶ Si vedano, *infra*, le considerazioni svolte anche a proposito del ruolo del sindacato e delle pratiche di contrattazione e concertazione.

¹⁷ Sul conflitto come sotto-forma di contropotere sindacale, si veda: G. GIUGNI, *Lavoro, legge, contratti*, cit.; sulla rilevanza costituzionale del conflitto, anche a prescindere dalle questioni prettamente lavoristiche: F. PIZZOLATO, *Resistenza conflitto partecipazione. Vitalità democratica e forme istituzionali*, Vita e Pensiero, Milano, 2024.

stato l'esito puntuale di una costante dialettica tra capitale e lavoro, che oggi parrebbe sostituita da un'assodata prevalenza del primo sul secondo, posto che lo Stato sembra prendere atto della propria incapacità di orientare utilmente il mercato del lavoro, intervenendo sempre meno con strumenti regolatori e sempre più attraverso misure di sostegno al reddito, formazione continua e assistenza nelle transizioni occupazionali¹⁸.

La strategia del PNRR per la riconversione professionale dei lavoratori denota, inoltre, un marcato accentramento delle competenze al livello statale, motivato dall'eterogeneità dei servizi erogati – *in primis*, proprio dai Centri per l'impiego – nei vari contesti territoriali, estendendo al massimo grado la definizione dei principi fondamentali in ordine alla materia concorrente della tutela e sicurezza del lavoro. La Corte costituzionale, anche in precedenza, ha generalmente avallato un'interpretazione estensiva della definizione dei principi fondamentali della materia, in tema di lavoro, proprio facendo leva sulla particolare rilevanza che quest'ultimo ricopre nel quadro costituzionale, oltre che sulla competenza esclusiva statale in ordine alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, da garantire in modo uniforme sul territorio nazionale¹⁹.

Tale orientamento centralista, sebbene si possa comprendere in relazione ad una campagna di investimento prettamente statale qual è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per altri versi mal si concilia con la Strategia di Specializzazione Intelligente che, oggi, costituisce una delle principali misure volte ad affrontare le transizioni in modo strutturale e, soprattutto, differenziato, sulla base della vocazione produttiva di ciascuna regione d'Europa. Da questo punto di vista, considerando anche che l'attuazione della Strategia avviene tramite iniziative del PON Ricerca e innovazione e del PON Imprese e Competitività, o attraverso piani strategici dove convergono risorse pubbliche derivanti dai fondi strutturali²⁰, risorse ordinarie nazionali e regionali, e risorse private, varrebbe forse la pena invece valorizzare proprio le competenze regionali.

¹⁸ Con riguardo all'evoluzione delle politiche del lavoro verso una sempre maggiore flessibilità dell'impiego, in particolare: L. GAETA, *Il lavoro e il diritto*, cit.; D. TESTA, *Lavoro e occupazione nel PNRR*, cit.

¹⁹ *Ibidem*. Si v. anche: D. BALDAZZI, *Il settore "lavoro" dopo la riforma del Titolo V della Costituzione: le Regioni alzano bandiera bianca*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, n. 6/2006. In generale, con riguardo ai LEP, si veda: G. COMAZZETTO, *I livelli essenziali delle prestazioni tra processi di differenziazione ed esigenze di eguaglianza*, Jovene, Napoli, 2024.

²⁰ Si vedano, a riguardo, le previsioni del Regolamento «disposizioni comuni» (Reg(UE)2021/1060).

Affrontare il più ampio tema della riconversione o del consolidamento della vocazione produttiva di ciascun territorio, infatti, significa disegnare e mettere in atto strategie di crescita *place-based*, per la cui efficacia è inevitabile pensare ad un ruolo strategico per le Regioni e addirittura per gli enti locali, oltre che per lo Stato nell'ambito delle competenze che gli sono riservate.

In controtendenza rispetto al PNRR, proprio la legge di bilancio 2022²¹ prevede, oltre all'estensione del piano di reinserimento occupazionale anche ai lavoratori autonomi che abbiano cessato l'attività, la sottoscrizione di «accordi fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del terzo settore, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, finalizzati a realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale per la formazione dei lavoratori negli stessi comparti», aprendo una finestra sulle competenze regionali in tema di lavoro. Tanto la riconversione produttiva di alcuni territori, quanto le strategie di crescita per quelli più vulnerabili e la formazione dei lavoratori in funzione di tali obiettivi, dunque, potrebbero senz'altro beneficiare di un approccio più condiviso, mentre l'accentramento si giustificerebbe proprio con riguardo agli aspetti regolatori del rapporto di lavoro, i quali rimangono però, per il momento, scarsamente affrontati.

Strategie ad ampio raggio come quelle disegnate dal Recovery Fund e dal Green Deal, in sintesi, si dovrebbero integrare all'interno di quelle nazionali e locali; l'economia digitale, al contrario, entra in modo dirompente all'interno di un contesto ove lo Stato fatica ad affrontare gli impatti della globalizzazione sul mercato del lavoro anche a prescindere dagli aspetti tecnologici, rinunciando tendenzialmente a esercitare le proprie prerogative. Nonostante sia lo stesso Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza a dichiarare che le politiche ivi previste «vanno inserite in una programmazione organica e di sistema che abbia lo scopo di superare i sensibili divari territoriali esistenti, con la finalità di migliorare l'equità sociale, la solidarietà intergenerazionale e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»²², infatti, ciò concretamente è avvenuto soltanto in fattispecie residuali, come il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso²³.

²¹ L. 30 dicembre 2021, n. 234.

²² AA.VV., *Piano Nazionale di ripresa e Resilienza*, cit., premessa.

²³ M5C1 n. 1, Riforma 1.2. Il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso si pone espressamente in continuità con il Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022 e si intreccia con l'intervento del PNRR volto a fornire alloggi dignitosi ai lavoratori agricoli.

3. *Lavori sregolati e lavoratori poveri*

Il lavoro, dunque, sembra allontanarsi dai paradigmi di stabilità, sicurezza e sufficienza retributiva che caratterizzano il quadro costituzionale – ai sensi come minimo degli artt. 4 e 36 Cost.²⁴ – a favore di un nuovo stato dei rapporti economici più conforme alle ragioni del mercato. Resistono, infatti, e anzi sono oggetto di ulteriori finanziamenti – come dimostrano gli investimenti PNRR per la creazione di imprese femminili e il sistema di certificazione della parità di genere – i diritti volti a tutelare la persona del lavoratore nell'esercizio della prestazione, dalla sicurezza alla parità di genere: ambiti di intervento, questi ultimi, sostanzialmente al di fuori dal conflitto tra capitale e lavoro.

Di converso, è noto come la cosiddetta economia delle piattaforme abbia prodotto impatti significativi non soltanto sulla tipologia e sulla qualità delle prestazioni di lavoro, ma, specialmente nelle grandi città, che ne subiscono per prime gli effetti, abbia condotto a un significativo detrimento delle condizioni di vita delle fasce più deboli e meno tutelate di cittadini anche sotto altri profili²⁵, i quali pure, per altri versi, incidono sul benessere dei lavoratori.

Le prime controversie chiaramente riconducibili all'economia delle piattaforme hanno riguardato prestazioni tipiche della digitalizzazione dei servizi, come la consegna di cibo a domicilio o il trasporto di persone prenotato attraverso l'intermediazione di una piattaforma digitale. Al centro di tali pronunce si sono poste diverse questioni prettamente legate alla natura digitale del servizio offerto dalla piattaforma: nel caso di Foodora, ad esempio, si è posto il problema di ridefinire il rapporto con i lavoratori, inquadrati come liberi professionisti e invece ricondotti dalla magistratura a lavoratori parasubordinati²⁶; successivamente, nel caso Deliveroo, i giudici bolognesi hanno affrontato una tra le questioni più strettamente connesse ai profili tecnologici, ovvero se l'algoritmo che re-

²⁴ Si rimanda, per tutti, ai commenti redatti rispettivamente da C. MORTATI (art. 1), F. MANCINI (art. 4) e T. TREU (art. 36) in G. BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, cit.

²⁵ Tra questi, ad esempio, il sovraffollamento turistico, su cui c'è ampia letteratura: con particolare riguardo alla vivibilità dei centri urbani e dei borghi turistici sia consentito rinviare a C. IAIONE, D. TESTA, G. NOLFI, *Gestire l'overturismo per preservare la vivibilità urbana: dal caleidoscopio regolatorio italiano alla co-governance*, in *Rivista giuridica di Urbanistica*, n. 1/2026.

²⁶ Trib. Torino, sent. 7 maggio 2018 n. 778; Corte App. Torino, n. 26/2019; Cass. civ., sez. lav., n. 1663/2020. *Ex multis*: S. BONETTO, *Il caso Foodora*, in A. SOMMA (a cura di), *Lavoro alla spina, welfare à la carte*, Meltemi, Milano, 2019.

golava l'assegnazione dei turni potesse dirsi discriminatorio²⁷; infine, con riferimento a Uber è intervenuta la CGUE, mettendo a punto il test bifasico – successivamente adottato in una serie di altri giudizi che vedono coinvolte piattaforme digitali – per dirimere il dilemma che portava a inquadrare l'azienda, alternativamente, come società di intermediazione di servizi, soggetta alla direttiva Bolkestein, oppure diretta fornitrice del servizio²⁸.

Quest'ampia produzione giurisprudenziale, concentrata in pochi anni di attività delle piattaforme coinvolte, segnala come minimo due aspetti. Il primo è senza dubbio l'incapacità dei legislatori di far fronte in tempi rapidi e con contromisure efficaci a fenomeni di portata sovranazionale; l'impatto dirompente delle piattaforme digitali sulla natura dei contratti di lavoro, a causa della loro intrinseca attitudine a sfuggire alla pluridecennale regolamentazione lavoristica in virtù dell'ambiguità dei servizi prestati, ne è infatti il segnale più chiaro. Il legislatore, da parte sua, preso atto dei fenomeni di globalizzazione che hanno inciso sui rapporti di lavoro ben prima che l'una e gli altri divenissero digitali, ha a più riprese sposato nuovi paradigmi regolatori come quello della c.d. *flexicurity*, secondo il quale ad una maggiore flessibilità del rapporto di lavoro si dovrebbe accompagnare un incremento dell'occupazione e, secondo alcuni, anche la sicurezza della stessa²⁹.

Secondariamente, la scarsa efficacia dimostrata sinora dall'azione sindacale con riguardo alla proliferazione di nuovi lavori precari e poveri

²⁷ Trib. Bologna, ord. 31 dicembre 2020: D. TESTA, *La discriminazione degli algoritmi: il caso Deliveroo*, Trib. Bologna, 31 dicembre 2020, in *Ius in Itinere*, 26/01/2021; I. MASSA PINTO, *La libertà dei fattorini di non lavorare e il silenzio sulla Costituzione: note in margine alla sentenza Foodora* (Tribunale di Torino, sent. n. 778 del 2018), in *Osservatorio Costituzionale AIC*, n. 2/2018.

²⁸ CGUE, Grande Sez., 20 dicembre 2017, n. C-434/15; CGUE, Grande Sez., 10 aprile 2018, n. C-320/16. *Ex multis*: E. CARUSO, *Regolazione del trasporto pubblico non di linea e innovazione tecnologica. Il caso Uber*, in *Il diritto dell'economia*, n. 1/2018; S. SCANDOLA, *Ancora su Uber: il dilemma del giudice e l'inerzia del legislatore*, in *Mercato Concorrenza Regole*, n. 2/2021; G. RESTA, *Uber di fronte alle corti europee*, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, n. 2/2017; C. SCHEPISI, *Piattaforme digitali e caso Uber dinanzi alla Corte di giustizia: servizio di trasporto urbano o servizio della società dell'informazione?*, in *Il diritto dell'Unione Europea*, 31/10/2017.

²⁹ G. BRONZINI, *Generalizzare i diritti o la subordinazione? Appunti per il rilancio del diritto del lavoro in Italia*, in *Democrazia e Diritto*, n. 2/2005; T. TREU, *Flessibilità e tutele nella riforma del lavoro*, in *Centre for the Study of European Labour Law "Massimo D'Antona"*, n. 2/2012. Criticamente: L. GAETA, *Il lavoro e il diritto*, cit.; M. FANA, *Non è lavoro, è sfruttamento*, Laterza, Bari, 2017. L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1 è esplicitamente rubricato: «disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore».

evidenza anche una seria difficoltà, se non una vera crisi, dei sindacati confederali, e ciò nonostante in alcuni casi – come la controversia torinese contro Foodora³⁰ – essi abbiano ricoperto un ruolo essenziale. Questo dipende anche dalla perdita di efficacia dello strumento sindacale per eccellenza, ovvero il contratto collettivo, frutto di un'attività di contrattazione ovvero, oggi più frequentemente, di concertazione che richiede il reciproco riconoscimento del lato datoriale e di quello sindacale mediante il ricorso a categorie chiare e riconoscibili, ciò che non avviene con riguardo alle piattaforme digitali.

Il risultato è un vero e proprio paradosso costituzionale: l'emersione di un lavoro povero, di condizioni di subalternità slegate dal rapporto di subordinazione e quindi assai più difficili da regolare, e dunque la creazione di schiere di lavoratori poveri come nuova categoria sociale, in diretta controtendenza rispetto alle previsioni espansive disciplinate dall'art. 4 Cost. e, ancor più, dai principi di sufficienza e adeguatezza della retribuzione disposti dall'art. 36.

Di fronte a questa crisi del lavoro, così evidentemente legata alla transizione digitale in atto, autorevoli giuristi come Costa e Romagnoli hanno tratto quale conseguenza, seppure condizionata da un diverso percorso argomentativo³¹, il superamento della categoria del lavoratore come soggetto posto al centro del sistema dei diritti dalla Costituzione. Le tesi tradizionali oscillavano infatti tra la generalizzazione della categoria giuslavoristica del lavoratore subordinato e la generalizzazione dei diritti a prescindere dall'appartenenza a una data categoria di lavoratori³²,

³⁰ *Supra*.

³¹ P. COSTA, *Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell'Italia repubblicana*, in G.G. BALANDI, G. CAZZETTA (a cura di), *Diritti e lavoro nell'Italia repubblicana*, Giuffrè, Milano, 2008; U. ROMAGNOLI, *Il diritto del lavoro nel prisma del principio d'eguaglianza*, in M. NAPOLI (a cura di) *Costituzione, Lavoro, pluralismo sociale*, Vita e Pensiero, Milano, 1998; U. ROMAGNOLI, *Quel diritto che dal lavoro prende il nome*, in A. SOMMA (a cura di), *Lavoro alla spina, welfare à la carte*, cit.

³² G. BRONZINI, *Generalizzare i diritti o la subordinazione?*, cit.: l'A. discute di «soluzioni monistiche», volte ad ampliare i beneficiari delle tutele estendendo le prerogative dei lavoratori subordinati; richiama, per certi versi, le posizioni della dottrina sindacal-riformista (*infra*; L. SCARANO, *Fra "diritti sociali" e "diritto sociale": il diritto del lavoro dopo la Costituzione*, in W.P. *Libertà, lavoro e sicurezza sociale*, 05/2011), cui si contrapporrebbe la «scuola pluralistica», ovvero quella che si preoccupa di garantire a tutti i lavoratori, a prescindere dalle forme contrattuali, un «primo pacchetto di diritti [...] quali le libertà associative e sindacali, la tutela della salute e della sicurezza, [...], modalità di preavviso per lo scioglimento del rapporto, il diritto alla formazione». Bronzini, per questa seconda via, sposa la tesi della *flexicurity*, che trova alcuni fondamenti nel c.d. Rapporto Supiot del 1999 (A. SUPIOT, *Il futuro del lavoro*, Carocci, Roma, 2003).

sottendendo in entrambi i casi una valutazione che oggi appare più che mai corretta, a fronte di una composizione dei rapporti di lavoro estremamente frammentaria: la necessaria considerazione unitaria dei lavoratori³³. La seconda tesi, corrispondente in sostanza alla corrente giuslavoristica costituzionale, pur in passato contestata sul piano dell'efficacia³⁴, lascia in eredità due concetti fondamentali, da cui riprendere le mosse per elaborare una strategia contemporanea: l'imprescindibile visione del lavoro come «volano di una attuazione costituzionale funzionale al rafforzamento dell'eguaglianza e alla realizzazione di una cittadinanza sociale» e la presupposta necessità di una «tematizzazione della differenza» del lavoratore come soggetto, in ogni caso, subalterno³⁵. Su queste basi, Pietro Costa prospetta una solida protezione delle prerogative del lavoratore e la costruzione di un ampio welfare state, elementi cristallizzati nel concetto di «cittadinanza sociale». A queste tesi si è contrapposta a lungo la linea sindacal-riformista, i cui interpreti ritenevano più efficace intervenire sui rapporti economico-sociali attraverso un potere collettivo, il contropotere sindacale, volto a riequilibrare strutturalmente il rapporto capitale-lavoro³⁶. Lo stesso Romagnoli, però, parla oggi di transizione dalla cittadinanza industriale, intendendosi il modello di società in cui tali ultime teorie si sono dimostrate particolarmente efficaci, alla cittadinanza industriosa, ovvero a un sistema nel quale il lavoro ha smarrito ormai il collegamento diretto con i diritti sociali³⁷, costituendo piuttosto, in modo simile alla tesi di matrice costituzionalistica, il presupposto per il riconoscimento di una serie di misure di welfare.

³³ G. COLAVITTI, «Fondata sui lavori». *Tutela del lavoro autonomo ed equo compenso in una prospettiva costituzionale*, in *Rivista AIC*, n. 1/2018; U. CARABELLI, *Collaborazioni e lavoro occasionale tra autonomia e subordinazione*, in U. CARABELLI, L. FASSINA (a cura di), *Il lavoro autonomo e il lavoro agile alla luce della legge n. 81/2017*, Ediesse, Roma, 2018.

³⁴ G. GIUGNI, *Lavoro, legge, contratti*, cit., p. 199: «quella parte della dottrina, che ha come base di riferimento il testo costituzionale, si è trovata poi in larga parte sprovveduta di fronte alla realtà dei rapporti collettivi di lavoro, nel suo sviluppo sistematico extracostituzionale».

³⁵ P. COSTA, *Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell'Italia repubblicana*, cit.; la posizione è criticata, ad esempio, da Scarano (L. SCARANO, *Fra "diritti sociali" e "diritto sociale": il diritto del lavoro dopo la Costituzione*, cit., p. 9), secondo il quale questa prospettiva «ottiene l'effetto di relegare il fenomeno del conflitto industriale e la sua dimensione collettiva in un fuorviante ambito atomizzato».

³⁶ Sul rapporto tra Costituzione e poteri economici privati, si v.: F. PIZZOLATO, *Il governo politico del potere economico nella dimensione costituzionale*, in F. PIZZOLATO (a cura di), *Libertà e potere nei rapporti economici*, Giuffrè, Milano, 2010; U. ROMAGNOLI, *Il diritto del lavoro nel prisma del principio d'eguaglianza*, cit.

³⁷ *Ivi*, p. 21.

Nella società post-industriale, a maggior ragione in quella digitale, il lavoro dunque «cessa di essere il tramite privilegiato della cittadinanza sociale: cessa la (tendenziale) coincidenza fra lavoratore e cittadino e viene meno il perno sul quale il vecchio Stato sociale incardinava la sua azione equalizzatrice»³⁸ e diviene necessario, secondo i citati autori, «spostare dallo status di lavoratore allo status di cittadino il centro gravitazionale dei diritti sociali»³⁹, avvicinando questi ultimi – riqualificati da taluno come diritti individuali di cittadinanza sociale⁴⁰ – però pericolosamente a una dimensione di minimo vitale⁴¹.

Simili prospettazioni hanno l'indubbio pregio di tematizzare la subalternità come problema del rapporto di lavoro contemporaneo, tanto più ove caratterizzato dalle specificità dell'economia digitale, mettendone in luce tutte le sfaccettature, tra cui la perdita di rilevanza del contropotere sindacale e la difficoltà in capo allo stesso legislatore di predisporre delle soluzioni adeguate. Queste ultime, però, in effetti latitano, e se da un lato il nuovo paradigma sembra convergere sempre più verso una protezione dei lavoratori nell'instabilità, piuttosto che una ricerca di stabilità⁴², d'altro canto vi è chi ha osservato che la transizione dei diritti dal lavoratore al cittadino corra il rischio, oggi, di spostarsi ulteriormente dal cittadino all'utente, con ulteriori conseguenze deleterie sotto il profilo delle tutele che a quel punto verrebbero legate, anziché al lavoro, al consumo⁴³.

³⁸ P. COSTA, *Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell'Italia repubblicana*, cit., p. 57.

³⁹ U. ROMAGNOLI, *Il diritto del lavoro nel prisma del principio d'eguaglianza*, cit., p. 38.

⁴⁰ L. SCARANO, *Fra "diritti sociali" e "diritto sociale": il diritto del lavoro dopo la Costituzione*, cit., p. 8.

⁴¹ U. ROMAGNOLI, *Il diritto del lavoro nel prisma del principio d'eguaglianza*, cit.; sul punto, si v. anche B. CARAVITA, *Oltre l'eguaglianza formale. Un'analisi dell'art. 3 comma 2 della Costituzione*, CEDAM, Padova, 1984. Sul minimo vitale, si vedano: F. PIZZOLATO, *Il minimo vitale. Profili costituzionali e processi attuativi*, Giuffrè, Milano, 2004; E. VIVALDI, A. GUALDINI, *Il minimo vitale tra tentativi di attuazione e prospettive future*, in *Diritto e Società*, n. 1/2012; G. BERGONZINI, *Dignità, lavoro, responsabilità*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 3/2023.

⁴² P. COSTA, *Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell'Italia repubblicana*, cit.: «occorre dunque, in questa prospettiva, ripensare la cittadinanza sociale in una situazione in cui il lavoro ha perduto la sua valenza (socialmente) 'generalista' per occupare una posizione settoriale (anche se non marginale)».

⁴³ F. PIZZOLATO, *Economia globale e città: note introduttive su una dialettica centrale per le democrazie del XXI secolo*, in *Economia Pubblica*, n. 1/2020; A. SOMMA, *Dal lavoratore al consumatore. Cittadinanza e paradigma giuslavoristico nell'economia sociale di mercato*, in G.G. BALANDI, G. CAZZETTA (a cura di), *Diritti e lavoro nell'Italia repubblicana*, cit. L'evoluzione in questo senso dei rapporti economici, e in particolare dei rapporti di lavoro, provoca delle criticità rilevanti anche in tema di previdenza e prelievo fiscale destinabile alle politiche di *welfare*: sul punto, M. C. AMBRA, F. PIRRO, *Digitalizzazione e lavoro: nuove sfide per il social investment approach*, in *la Rivista delle Politiche Sociali*, n. 3/2017.

Nel quadro sopra delineato, dunque, il legislatore e il sindacato si dividono tra il tentativo di ovviare alle nuove povertà – che riguardano sempre più anche coloro che partecipano a questa “economia dei lavoretti”, e non soltanto i cittadini inoccupati o disoccupati – attraverso misure assistenziali quali il reddito di cittadinanza o ipotesi di reddito di base⁴⁴, azioni sindacali che fanno pur sempre affidamento sul paradigma della subordinazione, come nella controversia dei *riders* torinesi contro Foodora, sfruttando al massimo ciò che esso è ancora in grado di offrire, ovvero proposte di salario minimo legale e, recentemente, per la prima volta, di effettiva partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’azienda⁴⁵.

4. *Gli impatti positivi della digitalizzazione: dal ripopolamento del Mezzogiorno alla coltura di terreni difficili*

Le infrastrutture digitali, naturalmente, non hanno prodotto esclusivamente impatti negativi sui rapporti di lavoro, ma offrono anche alcune prospettive confortanti, delle quali però, al momento, è difficile stimare l’effettiva portata. Tra le opportunità che senza dubbio sono state favorite dall’innovazione tecnologica, in particolare, si registrano una serie di esperienze che legano nuovamente – a dispetto della dimensione tipicamente globale delle tecnologie stesse – il lavoro al territorio, con ricadute immediate sulla produzione di un benessere collettivo cui partecipano anche i lavoratori e che si riverbera su di essi.

Il primo e forse più immediato profilo è legato all’emersione di una serie di prestazioni di lavoro che possono farsi in parte o del tutto da remoto: questo conduce a una diversa organizzazione del lavoro che può

⁴⁴ In Italia una forma di reddito di cittadinanza ha visto la luce con il d.l. n. 4/2019. T. TREU, *Conflitto sociale, pluralismo, Stato*, in M. NAPOLI (a cura di), *Costituzione, Lavoro, pluralismo sociale*, cit.; A. FUMAGALLI, *Per il reddito di base*, in A. SOMMA (a cura di), *Lavoro alla spina, welfare à la carte*, cit.

⁴⁵ Si v. la recente l. 15 maggio 2025, n. 76, che recepisce una proposta di iniziativa della CISL. Sul punto: A. MICHIELI, *Il lavoro come strumento di partecipazione democratica: fondamenti costituzionali e nuove prospettive a partire dalla rivoluzione digitale*, in *Diritto Costituzionale*, n. 2/2023; ID., *La partecipazione nei rapporti economici. Il compito disatteso della Repubblica*, Giappichelli, Torino 2024; M. TIRABOSCHI, F. SEGHEZZI (a cura di), *Primo commento alla legge di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori (approvata dal parlamento il 14 maggio 2025)*, Adapt University Press, Modena, 2025; C. GENTILE, *La legge n. 76/2025 sulla partecipazione dei lavoratori nelle imprese: un’occasione mancata per l’effettiva attuazione dell’art. 46 Cost.*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2025; M. CORTI, *Innovazione tecnologica e partecipazione dei lavoratori: un confronto fra Italia e Germania*, in *Federalismi.it*, n. 17/2022. Si veda anche il contributo di Andrea Michieli in questo volume.

favorire il ripopolamento delle aree interne e montuose che subiscono da tempo un forte calo demografico, promuovendone così al contempo lo sviluppo economico, previo il necessario superamento del serio *digital divide* che caratterizza questi territori⁴⁶.

Da un lato, dunque, la diffusione delle tecnologie digitali abilita opportunità di riconnessione al territorio, attraverso modalità di organizzazione del lavoro come lo *smart working*, a prescindere dalla natura e dalla sede fisica dell'azienda o dell'ente per cui l'attività viene svolta: tra gli effetti positivi, si osserva non soltanto il contrasto allo spopolamento, ma anche un impatto positivo sul bilanciamento vita-lavoro, minimizzando gli spostamenti e aumentando il tempo da dedicare ad altre occupazioni, anche di rilevanza economica, capaci pertanto di produrre altro reddito e soprattutto di ricostruire occasioni di lavoro e dunque attrattività per il territorio⁴⁷.

D'altro canto, proprio gli amministratori locali hanno sottolineato l'esigenza che i territori – soprattutto quelli dove la diffusione dell'infrastruttura tecnologica potrebbe essere a fallimento di mercato, o più complessa da realizzare – escano dall'isolamento anche grazie alla digitalizzazione, promuovendo la capacitazione dei cittadini e riconnettendoli al tessuto socio-economico della città⁴⁸ per andare oltre la pur necessaria disponibilità di servizi digitali⁴⁹, oltre l'accesso dunque⁵⁰, verso un uso della tecnologia legato allo sviluppo sociale e territoriale e perciò ispirato a un principio di giustizia tecnologica⁵¹.

⁴⁶ Per una più ampia disamina della relazione tra innovazione digitale e territorio, si veda: M. MANNA, D. TESTA, *Digitalizzazione della pubblica amministrazione e innovazione territoriale: quo vadis? La necessità di nuove sintesi per un binomio in (lento) divenire*, in *Munus*, n. 1/2024.

⁴⁷ A. PICUCCI, L. RIGONI, G. XILO, *I processi di digitalizzazione nelle aree interne*, in *FormezPA*, 2020, p. 27: «a maggior ragione se il cosiddetto lavoro 'agile' consente di non abbandonare l'attività o perdere occasioni, perché la necessità di localizzazione delle persone e delle famiglie attorno ai poli produttivi e di servizio non prevede più la presenza fisica continua»; S. PANE, D.E. IANNACE, *Digitalizzazione e banda ultralarga come motori del "South Working"*, in *AA.VV.*, in *36 Rapporto Italia EURISPES*, 2024.

⁴⁸ Si tratta, in altri termini, di fare i conti con un divario digitale «i cui esiti sperequati derivano non soltanto dalla ineguale distribuzione delle tecnologie della comunicazione tra i territori (urbani e non urbani, centrali e periferici), ma anche dalle disparità generazionali, culturali e sociali nell'accesso alle reti informatiche» (E. OLIVITO, *Le diseguaglianze fra centro e periferie*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2020, p. 91).

⁴⁹ A. PICUCCI, L. RIGONI, G. XILO, *I processi di digitalizzazione nelle aree interne*, cit.

⁵⁰ E. OLIVITO, *Le diseguaglianze fra centro e periferie*, cit.

⁵¹ C. IAIONE, E. DE NICTOLIS, A. BERTI SUMAN, *The Internet of Humans (IoH): Human Rights and Co-Governance to Achieve Tech Justice in the City*, in *Law & Ethics of Human*

Il secondo profilo, oltre le opportunità di lavoro da remoto, riguarda quindi l'utilizzo dell'innovazione digitale per esaltare le caratteristiche di ciascun territorio, promuovendo «la trasformazione digitale nei progetti orientati allo sviluppo locale, come filiera del turismo e sistema produttivo locale»⁵², creando in tal modo nuove occasioni occupazionali e riqualificando quelle già esistenti. Per attrarre le risorse necessarie, secondo il citato “scritto a cura” di FormezPA, è però indispensabile mettere a fattor comune forze di natura diversa: soggetti pubblici, privati, comunitari in grado di garantire alla transizione digitale tutte le competenze, gli investimenti, le professionalità necessarie affinché essa si riveli effettivamente produttiva degli impatti auspicati anche in tema di lavoro.

Una terza prospettiva, conseguente in sostanza alla precedente, consiste nell'effettivo utilizzo delle tecnologie più evolute, dalla robotica avanzata all'intelligenza artificiale, per creare occasioni di lavoro innovative all'interno di contesti territoriali che, per caratteristiche morfologiche, demografiche o di tessuto economico, faticano a offrire opportunità, integrandosi con un governo del territorio che a sua volta evolve in senso *evidence-based* grazie a sistemi di monitoraggio dei processi urbani basati su dispositivi IoT e sull'integrazione con piattaforme urbane dedicate⁵³, in grado a loro volta di promuovere collaborazioni virtuose nella *governance* locale.

Tanto nelle grandi città, quanto soprattutto nelle aree rurali e nei piccoli borghi, l'innovazione digitale può dunque restituire valore anche economico ai territori, valorizzando una serie di settori: dal turismo, grazie a musei diffusi e guide digitali⁵⁴, alla promozione di eccellenze artigianali e agricole che a loro volta sono qualificate – in coerenza con gli obiettivi della strategia Farm to Fork del Green Deal UE⁵⁵ – proprio da un fedele tracciamento della filiera dei prodotti attraverso la tecnologia

Rights, n. 2/2019, p. 263; D. TESTA, *Governo e autogoverno della città digitale, luogo di conflitti tra valori pubblici e interessi privati*, in DPCE, n. 1/2023.

⁵² A. PICUCCI, L. RIGONI, G. XILO, *I processi di digitalizzazione nelle aree interne*, cit.

⁵³ F. BRIA, E. MOROZOV, *Ripensare la smart city*, cit.; D. TESTA, *La digitalizzazione delle città: spazi di autonomia, partecipazione e trasformazione istituzionale*, cit.

⁵⁴ AA.VV., *Soluzioni e tecnologie per i piccoli comuni e le aree urbane*, Officina Italia, 2022, p. 102, 108. A tal fine, utili sono ad esempio dataset derivanti da rilievi archeologici (si vedano gli esempi riportati in D. TESTA, *La digitalizzazione delle città: spazi di autonomia, partecipazione e trasformazione istituzionale*, cit.). Tra le esperienze più recenti, può interessare quella della startup Djinne, incubata nel corso del 2025 grazie a un finanziamento della Regione Emilia-Romagna nell'ambito del percorso NOI – Nuovi Orientamenti d'Impresa, promosso dal Laboratorio Aperto di Reggio Emilia: <https://www.emiliaromagnastartup.it/it/innovative/imprese/djinne>.

⁵⁵ COM/2020/381 final.

*blockchain*⁵⁶. Alcune di queste esperienze, significativamente, adottano peraltro un modello cooperativo, come il Distretto Agricolo della Bassa Bergamasca, che già nello scorso decennio, in sinergia con il Politecnico di Milano, proponeva al Ministero dell'Agricoltura un progetto di tracciabilità della filiera dei prodotti e la geolocalizzazione dell'impresa, valorizzando così la propria produzione⁵⁷.

Le applicazioni locali dell'intelligenza artificiale, infine, sono presumibilmente soltanto agli esordi e già in grado di impattare significativamente sullo sviluppo territoriale, nei settori più disparati: si possono menzionare, a titolo esemplificativo, reti distributive intelligenti nel settore energetico⁵⁸, oppure applicazioni di robotica avanzata in campo agricolo⁵⁹, grazie alle quali è stato possibile recuperare alla coltivazione terreni impervi, come dimostra la coltura a vigneto delle colline abruzzesi da parte della startup Winnica⁶⁰, o sarebbe possibile mettere in atto un significativo contrasto ai fenomeni di caporalato tuttora presenti in tale settore⁶¹, sino alle prospettive aperte da un'industria interamente *on demand*⁶².

Soluzioni, queste ultime, che potrebbero favorire un ripopolamento delle aree rurali, valorizzando l'economia di aree oggi poco produttive e a rischio di spopolamento.

5. *Prospettive a (ri)partire dalla costituzione economica*

In conclusione, si può affermare come nell'equazione tra rapporti di lavoro e innovazione tecnologica sia determinante il modo in cui i poteri pubblici intervengono a disciplinare i primi e direzionare la seconda, o diversamente quello in cui – anche in assenza di un intervento decisivo

⁵⁶ AA.VV., *Soluzioni e tecnologie per i piccoli comuni*, cit., p. 59 ss.

⁵⁷ S. BERTOLINO, S. REMI, F. SALA, *Bergamo Smart Land: la rete dell'intelligenza territoriale*, in *AASTER*, 11/11/2017, p. 67-68.

⁵⁸ AA.VV., *Soluzioni e tecnologie per i piccoli comuni*, cit., p. 111 ss.

⁵⁹ L. BINDI, *La campagna digitale. Nuove ruralità, smart agriculture e processi di innovazione*, in A. BISCALDI, V. MATERA (a cura di), *Social media e politiche dell'identità*, Ledipublishing, Milano, 2023, p. 41-68.

⁶⁰ AA.VV., *Soluzioni e tecnologie per i piccoli comuni*, cit., 74.

⁶¹ S. KORBI, *Digitalizzazione e migrazioni: piattaforme informatiche e lavoro agricolo*, in *Welfare e ergonomia*, n. 1/2024.

⁶² *Ex multis*: J. RIFKIN, *La società a costo marginale zero. L'internet delle cose, l'ascesa del «commons» collaborativo e l'eclissi del capitalismo*, Mondadori, Milano, 2014; E. BRYNJOLFSSON, A. MCAFEE, *La nuova rivoluzione delle macchine. Lavoro e prosperità nell'era della tecnologia trionfante*, Feltrinelli, Milano, 2015.

da parte dello Stato – i lavoratori si organizzano, facendo buon uso degli strumenti sia giuridici che tecnologici a loro disposizione, sino al punto di costituire una forza alternativa, ulteriore rispetto a quelle datoriali.

Questo genere di innovazione, come si è potuto constatare, ha prodotto per altri versi anche una riconnessione tra lavoratori e territorio che va a ricomporre una frattura, in altri casi, causata proprio dalle caratteristiche eteree della tecnologia digitale, tanto più ove integrata all'interno di settori economici caratterizzati da una forte globalizzazione e dunque da uno scarso o nullo radicamento territoriale. La spinta verso relazioni fondate sulla collaborazione, d'altra parte, è emersa chiaramente proprio nelle fattispecie tipiche della *platform economy*, dove viene fatto un uso particolarmente dirompente delle tecnologie digitali: si pensi alle cooperative e associazioni di *riders*, sorte soprattutto in alcune grandi città, con il precipuo scopo di contrastare, almeno sul piano locale, le grandi aziende di *food delivery*⁶³.

Il modello economico disegnato dalla Costituzione, per ampi segmenti inapplicato, disegna però un diverso rapporto tra capitale e lavoro, in grado di promuovere la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa, ovvero la gestione diretta di determinate imprese da parte di comunità di lavoratori o utenti, oppure ancora favorendo espressamente il modello cooperativo per la gestione dell'impresa. In sintesi, si prevede nel testo costituzionale un significativo versante collaborativo dell'economia che per decenni è rimasto del tutto residuale e oggi, probabilmente, meriterebbe di essere riproposto proprio in virtù dello scenario caratteristico dell'economia digitale.

La stessa dottrina costituzionale, in tema di rapporti economici, non sempre ha dato grande peso agli istituti di democratizzazione dell'economia e dei rapporti di produzione: il modello di impresa disegnato dalla Carta oscilla infatti tra l'art. 45⁶⁴, e dunque un sistema cooperativo, e gli artt. 41 e 46, che all'impresa codicistica⁶⁵ annettono finalità sociali e ambientali, poteri di programmazione in capo all'ente pubblico⁶⁶ e, soprat-

⁶³ D. TESTA, *Il lavoro dei ciclo-fattorini nella città globale. Esperienze di tutela locale, mutualismo e nuovi spazi di democrazia*, in F. PIZZOLATO, G. RIVOSECCHI, A. SCALONE (a cura di), *La città oltre lo Stato*, Giappichelli, Torino, 2022.

⁶⁴ Si pensi, però, anche all'espropriazione per pubblica utilità di imprese o categorie di imprese a favore di «comunità di lavoratori», ai sensi dell'art. 43 Cost.

⁶⁵ Si tratta di un modello di impresa incentrato sulla figura dell'imprenditore, cui, ai sensi dell'art. 2082 c.c., è affidata l'unilaterale organizzazione dell'attività di produzione o scambio di beni o servizi.

⁶⁶ F. GALGANO, *Art. 41*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, cit., p. 34. Si veda inoltre *ivi*, p. 40, il riferimento ai controlli sociali, non meno rilevanti rispetto

tutto, strategie di partecipazione dei lavoratori⁶⁷. Anche a causa della concreta evoluzione dei rapporti industriali, incentrata sulla contrattazione collettiva accentrata a livello nazionale da parte dei sindacati maggiormente rappresentativi⁶⁸, sin dall'indomani della Costituente si sono persi istituti che al tempo erano parsi di primaria importanza, come i consigli di gestione composti da lavoratori e imprenditori, istituiti transitoriamente dal CLN e successivamente mai sostituiti da uno strumento analogo.

Il superamento del modello di derivazione fordista, attraverso le sopraindicate forme organizzative dell'impresa, avrebbe dovuto favorire anche una continua innovazione del processo produttivo, direzionata verso interessi collettivi in quanto partecipata dai lavoratori e dagli utenti, i quali rappresentano al contempo un fattore di costruzione di conoscenza collettiva⁶⁹ – rispondendo a un'esigenza economica di partecipazione⁷⁰, analogamente al *world class manufacturing* d'importazione giapponese⁷¹, che pure si caratterizza per un impianto essenzialmente da-

ai controlli pubblici, che secondo l'A. «invita a pensare ai lavoratori come diretti artefici, essi stessi, del controllo». In senso conforme: A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali*, Cedam, Padova, 1992; M.S. GIANNINI, *Diritto Pubblico dell'Economia*, Il Mulino, Bologna, 1977.

⁶⁷ Questa è una delle tesi fondamentali sostenute in: A. MICIELI, *La partecipazione nei rapporti economici. Il compito disatteso della Repubblica*, cit.;

⁶⁸ *Ibidem*.

⁶⁹ M. PASINETTI, E. ROCCA, S. SACCHETTI, R. BODINI, *Partecipazione e coinvolgimento nell'impresa. Tra esperienza, fattibilità e strumenti*, in *Impresa Sociale*, n. 4/2021; B. TRENTIN, *La città del lavoro. Sinistra e crisi del fordismo*, Feltrinelli, Milano, 1997; F. BUTERA, *Bruno Trentin e l'utopia di un nuovo modello di lavoro basato su conoscenza e libertà: eredità e attualità*, in *Iride, Filosofia e discussione pubblica*, n. 3/2018.

⁷⁰ Si vedano *ex multis*: M. PASINETTI, E. ROCCA, S. SACCHETTI, R. BODINI, *Partecipazione e coinvolgimento nell'impresa. Tra esperienza, fattibilità e strumenti*, cit.; M. POLANYI, *The Tacit Dimension*, Routledge & Kegan Paul, Londra, 1966; J. C. SPENDER, *Making Knowledge the Basis of a Dynamic Theory of the Firm*, in *Strategic Management Journal*, n. S2/1996; S. SACCHETTI, R. SUGDEN, *The Public Interest in Economic Development and Creativity: A Knowledge Governance Perspective*, in B. DALLAGO, C. GUGLIELMETTI (a cura di), *Local Economies and Global Competitiveness*, Palgrave Macmillan, Londra, 2011; B. KOGUT, U. ZANDER, *Knowledge of the Firm and the Evolutionary Theory of the Multinational Corporation*, in *Journal of International Business Studies*, n. 24(4)/1993; R.R. NELSON, S.G. WINTER, *An Evolutionary Theory of Economic Change*, Belknap Press, Cambridge, 1982.

⁷¹ *Ex multis*, si richiamano: F. D'AMURI, C. GIORGIANTONIO, *La partecipazione dei lavoratori in Italia*, in *Economia & lavoro*, n. 3/2015; A.M. PONZELLINI, G. DELLA ROCCA, *Continuità e discontinuità nelle esperienze di partecipazione dei lavoratori all'innovazione produttiva. Partecipazione istituzionale e partecipazione diretta*, in *Economia & lavoro*, n. 3/2015; M. BIAGI, *Le relazioni industriali giapponesi fra tradizione e innovazione*, in *Diritti delle relazioni industriali*, n. 2/1993.

toriale – e la garanzia di una democrazia in grado di penetrare appieno nello svolgimento della prestazione lavorativa⁷².

La forma d'impresa cooperativa, d'altronde, fa propria una logica vicina alla categoria della comunanza d'interessi che è stata elaborata e applicata con costanza dalla Corte costituzionale con riguardo alle casse previdenziali di categoria⁷³, e in particolare alla Cassa Forense⁷⁴, oltre che in tema di famiglia⁷⁵, riconoscendone il fondamento costituzionale nel principio solidarista *ex art. 2 Cost.* La Corte, con queste pronunce, afferma che l'esistenza di simili associazioni e fondazioni – che nel caso di specie agirebbero come «amministrazioni pubbliche in forma privatistica»⁷⁶ – comporta «l'adempimento di doveri di solidarietà verso la collettività o verso il corpo sociale di appartenenza, che rappresenta il portato del principio di collaborazione civica»⁷⁷.

Rileva inoltre l'ormai quasi desueto art. 43, che prevede tre figure di collettivizzazione delle imprese strategiche, per ragioni di interesse generale, mediante trasferimento allo Stato, a enti pubblici o a comunità di lavoratori e utenti. Tale opzione, inizialmente percorsa con riferimento ai servizi essenziali, dall'acqua alle fonti energetiche⁷⁸, e supportata dalla

⁷² F. PIZZOLATO, *I sentieri costituzionali della democrazia*, Carocci, Roma, 2019.

⁷³ C. IAIONE, *Casse previdenziali*, in AA.VV., *Digesto delle Discipline Pubblicistiche. Settimo aggiornamento*, Utet, Torino, 2017, p. 132. Ampiamente, con *focus* proprio sulla categoria della comunanza d'interessi, si v. ID., *Il diritto delle comunità urbane. Principi, strumenti e mezzi di tutela*, FrancoAngeli, Milano, 2020, pp. 105-108.

⁷⁴ Corte cost. n. 70/1960.

⁷⁵ Per una ricognizione della giurisprudenza più rilevante sul punto si rimanda a: C. IAIONE, *Il diritto delle comunità urbane*, cit., nt. 231: l'argomento della comunanza di interessi, osserva l'A., è utilizzato in modo risolutivo nelle decisioni della Corte cost. n. 23/1968, 112/1975, 40/1982, 423/1988, 1887/1991, 174/2012, 285/2012, 223/2015; con minore utilità ricostruttiva, in Corte cost. n. 194/1981 e 187/1975.

⁷⁶ *Ivi*, p. 105-6. Per le tre diverse ricostruzioni, l'A. richiama rispettivamente: F. MANGANO, *Le amministrazioni pubbliche in forma privatistica: fondazioni, associazioni e organizzazioni civiche*, in *Diritto amministrativo*, n. 1-2/2014; F. SCIARRETTA, *Associazione e fondazione con compiti di amministrazione pubblica*, in *Giurisprudenza Commerciale*, n. 5/2013; F. FRANCHIA, *Il pubblico dipendente nella "formazione sociale" "organizzazione pubblica"*, in *Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni*, n. 5/2003. L'A. inoltre, a p. 107, fa riferimento a Corte cost. n. 248/1997, una delle decisioni più rilevanti per la categoria giuridica in esame, la quale ha sottolineato come «la comunanza d'interessi degli iscritti comporta che ciascuno di essi concorra con il proprio contributo al costo delle erogazioni delle quali si giova l'intera categoria, di talché il vincolo può dirsi presupposto prima ancora che imposto».

⁷⁷ *Ibidem*.

⁷⁸ A proposito delle Comunità Energetiche Rinnovabili, in questo senso: C. IAIONE, E. DE NICTOLIS, *Le comunità energetiche tra democrazia energetica e comunanza d'interessi*, in *Diritto e Società*, n. 4/2022, p. 624. Si veda anche la dottrina citata *Ivi*, nt. 123, tra cui rilevano in particolare: S. CATTANEO, *Comunità di lavoratori e di utenti*, in AA.VV., *Enciclopedia del Di-*

Corte costituzionale, ha subito un significativo ridimensionamento non soltanto a causa dell'integrazione europea – che ha portato con sé l'adesione *de facto* ad un sistema economico ordoliberal disegnato intorno al Mercato Unico – ma soprattutto per decisione politica del legislatore nazionale. Rileva, infatti, Lucarelli come la liberalizzazione di matrice comunitaria si sia immediatamente trasformata in privatizzazione⁷⁹ e, di fronte a un cambio di passo, seppure modesto, segnato nel contesto eurounitario dal Trattato di Lisbona e dalle politiche di ripresa dalla pandemia, tra cui il *Next Generation EU*, lo Stato italiano abbia perseverato nella sistematica eliminazione *ex lege* di tutti gli spazi normativi per attuare l'articolo in esame.

Di fatto, con una serie di interventi normativi – dal lodo Buttiglione sui servizi pubblici di rilevanza economica al decreto Madia sulle partecipate, fino al d.lgs. 201/2022 – nel corso dell'ultimo decennio non soltanto si è chiusa la porta ad ogni prospettiva di collettivizzazione, ma si è anche reso sempre più difficile l'*in house providing*, anche nel contesto degli enti locali laddove, per esigenze di equità nella gestione dei servizi territoriali, è tra molte difficoltà sopravvissuto più a lungo, e dunque il ricorso ad aziende pubbliche⁸⁰; il tutto, nella perdurante assenza – fino alla l. 76/2025 – di una norma che abiliti la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa privata.

In tema di lavoro e impresa, dunque, il principio di comunanza d'interessi contribuisce alla realizzazione della democrazia economica e di quel progetto di radicale trasformazione della società che, così come disegnato dai Costituenti, passa necessariamente per una valorizzazione del lavoro come «motore di mobilità sociale» in senso ascendente e come «sineddoche» dei diritti sociali, rispetto ai quali costituisce il diritto-dovere di un «processo dinamico e permanentemente aperto di emancipazione e di socializzazione di tutti i consociati»⁸¹.

È pur vero che l'impatto – oggi così evidente sui rapporti di lavoro e, più in generale, sui rapporti economici e sociali – della “rivoluzione di-

ritto, Giuffrè, Milano, vol. 8, 1961, p. 347; A. PREDIERI, *Collettivizzazione*, in AA.Vv., *Enciclopedia del Diritto*, cit., vol. 7, 1960. Si veda anche: F. GALGANO, *Le istituzioni dell'economia di transizione*, Editori Riuniti, Roma, 1978.

⁷⁹ A. LUCARELLI, *L'articolo 43 della Costituzione: l'attualità dei suoi principi e prisma della forma di Stato*, in *Diritto Pubblico Europeo Rassegna online*, n. 2/2024.

⁸⁰ *Ibidem*. Per una rivalutazione delle società a partecipazione pubblica: C. IAIONE, M. MANNA, *Le società a partecipazione pubblica come custodi dei beni comuni?*, in *Munus*, n. 3/2024.

⁸¹ M. BENVENUTI, *Diritti Sociali*, in AA.Vv., *Digesto delle discipline pubblicistiche. Aggiornamento*, vol. 5, Utet, Torino, 2012, p. 19.

digitale”, per quanto sin qui emerso, sembra ancora in larga parte da scoprire, dal momento che gli impatti anche più dirompenti oggi esaminati sono prodotti da innovazioni tutto sommato modeste sul piano tecnologico, come le piattaforme digitali per servizi di trasporto di persone o per la consegna di cibo a domicilio. Spetta, naturalmente, agli economisti compiere ragionamenti di prospettiva sui possibili, più significativi, stravolgimenti che la transizione in corso potrebbe provocare sui rapporti economici; in letteratura stanno d'altra parte emergendo numerose ipotesi, alcune delle quali si spingono fino a mettere in discussione la stessa sopravvivenza di un modello economico fondato sulle leggi del mercato, a causa dell'impatto del fattore digitale sui rapporti di produzione: emblematica, da questo punto di vista, è la tesi del filosofo tedesco Ludger Eversmann, secondo il quale a lungo termine l'avanzamento della robotica, accoppiata con l'intelligenza artificiale, renderà la produzione di beni di prima necessità a rendita tendenzialmente pari a zero, di talché residuerà soltanto allo Stato il compito di produrli, a fronte di un naturale disinteresse dei privati⁸².

Di fronte a simili prospettive, non può stupire il fatto che la disciplina giuslavoristica nata dalla seconda rivoluzione industriale, così come il contropotere sindacale nelle forme sinora conosciute, non paiano più in grado di garantire la medesima efficacia che hanno offerto nei decenni precedenti. Proprio per questo, però, ove si intenda perseverare nel riconoscere al lavoro la tipica funzione di motore di mobilità sociale e centro attrattivo di diritti, anche di fronte a cambiamenti radicali per la gran parte ancora da verificarsi, proprio gli strumenti di governo dell'economia previsti dalla Costituzione e ampiamente disapplicati in tempi di benessere diffuso e tendenziale stabilità potrebbero ora rivelarsi centrali, e dunque tanto il legislatore, quanto le c.d. parti sociali, dovrebbero quantomeno valutare gli spazi e le opportunità di ricorrervi, alla ricerca di nuovi modelli di configurazione del rapporto tra diritti e lavoro nell'era digitale.

⁸² L. EVERSMAAN, *Karl Marx nell'era digitale*, Luiss University Press, Roma, 2022.